

===== STATUTO DELLA

===== "FONDAZIONE BRAGHINI ROSSETTI ETS" =====

**ART. 1 - DENOMINAZIONE E ORIGINE**

1.1 La "Fondazione Braghini Rossetti E.T.S." (ente del Terzo Settore) fu istituita per disposizione testamentaria del Conte Pietro Braghini Rossetti, pubblicata in Ferrara da Notaio Dott. Augusto Guarini in data 12/11/1915, tesa ad onorare la memoria dei Benedetto e Teresa nonché dei propri figli. La Fondazione è stata riconosciuta con Regio Decreto del 22/11/1916. Già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), la Fondazione ha assunto natura giuridica privata ai sensi dell'art. 12 del codice civile con Decreto Regionale n. 365/1996 del 01/07/1996.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, disciplinata dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

**ART. 2 SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede legale, per volontà del testatore, in 44121 Ferrara, Corso Giovecca n. 59. La sede è inalienabile durante la vita della Fondazione.

2.2 La Fondazione opera prevalentemente nel territorio dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.

**ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2006, e successive modificazioni.

ni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale com-  
puranea diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cultu-  
rali, formativi e lavorativi; =====

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ar-  
tificanti e prodotti di cui alla legge 9 agosto 2016, n.166, e  
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-  
vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inter-  
esse generale a norma del presente articolo. =====

3.2 In particolare, la Fondazione persegue le suddette finali-  
tà e svolge le suddette attività di interesse generale median-  
te la realizzazione di azioni volte ad istruire ed educare  
pambini, ragazzi e giovani promuovendo la dignità e l'inseri-  
mento sociale e l'avvio allo studio e nonché a promuovere la  
dignità della persona anziana, rispettando tutte le normative  
vigenti negli specifici campi d'azione, ispirandosi ai princi-  
pi cristiani, con particolare riferimento alla dottrina socia-  
le della Chiesa Cattolica. In via esemplificativa e non esau-  
stiva, la Fondazione può: =====

- gestire scuole materne e altre strutture scolastiche en-  
tro i termini della scuola dell'obbligo; =====
- gestire case di riposo, (rsa e cra) e centri diurni per  
persone anziane autosufficienti e non; =====
- erogare borse di studio a studenti delle scuole medie su-  
periori, a studenti universitari che discutono tesi intorno a  
problematiche inerenti la finalità istituzionali; =====
- promuovere la frequenza di attività ricreative e cultura-  
li, integrative dell'attività scolastica nonché di socializza-  
zione a favore dei ragazzi e attività ricreative a favore dei  
glia anziani; =====
- promuovere iniziative, servizi ed aiuti a studenti ed an-  
ziani, attraverso forme di accoglienza mediante la messa a di-  
posizione di alloggi, social housing; attraverso la formazio-  
ne professionale diretta a favorire l'avviamento degli studen-  
ti al lavoro ed attraverso l'erogazione di contributi a favo-  
re degli anziani in stato di indigenza. =====

3.3 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione po-  
trà promuovere la costituzione di un patrimonio e la raccolta  
di fondi da utilizzarsi permanentemente per la realizzazione  
di opere di assistenza, per le finalità e con le modalità so-  
pra indicate; potrà altresì aderire ad altri organismi di cui  
condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pub-  
blici e privati al fine del conseguimento delle finalità sta-  
tutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a di-  
rezione, coordinamento e controllo da parte di enti pubblici  
e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

3.4 Secondo le indicazioni testamentarie di cui all'articolo  
1 dello Statuto, la Fondazione è tenuta alla conservazione  
della Cappella presso il cimitero di Pontelagoscuro nella qua-  
le, per volontà del Fondatore, deve disporsi la celebrazione  
di speciali suffragi per i defunti della casata Braghini Rosi.

*Nova*

*Braghini*

*Luca Di Naro*



setti. Considerato che la cappella si trova all'interno del complesso cimiteriale di Pontelagoscuro, si potranno stringere accordi per il buon funzionamento, la gestione e la manutenzione. =====

La Fondazione, inoltre, è tenuta al rispetto dei legati di Sante Messe e degli altri oneri di culto disposti dal testatore e cioè far officiare 6 (sei) Sante Messe annue. =====  
Le celebrazioni saranno affidate all'Arcivescovo, che potrà demandarle ad un sacerdote che si trovi in stato di necessità. La Fondazione corrisponderà direttamente al celebrante l'offerta sinodale corrente. =====

**ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI** =====

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. =====

4.2 La Fondazione promuove, realizza e sostiene, anche in relazione e in rapporto con Enti pubblici, privati o del terzo settore, iniziative, progetti e altre attività educative e di assistenza sociale, anche innovative, rivolte principalmente, ma non in via esclusiva, a persone che vivono difficoltà di vario tipo o con particolare riferimento ai minori, ai giovani o agli anziani o in generale alla famiglia o alle persone bisognose. =====

4.3 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione. =====

**ART. 5 - PATRIMONIO** =====

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

5.2. Il patrimonio Fondazione è composto: =====

A) dal fondo di dotazione: =====

- costituito dai beni ricevuti in dotazione o descritti nel testamento di cui all'art. 1 del presente Statuto, di valore non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore; =====

- incrementato ed incrementabile mediante acquisti, donazioni, lasciti, legati, obiazioni e conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altra utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione. Le acquisizioni a titolo gratuito potranno essere costituite in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori. =====

B) dal fondo di gestione costituito: =====

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; =====

- da eventuali alargamenti, donazioni o lasciti testamentari

*Nota  
Banco*

*Milano 1988*



ri, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; =====

- da apporti e conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; =====

- da contributi di enti pubblici o privati; =====

- da proventi derivanti da convenzioni stipulate preferibilmente con enti pubblici; =====

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali; =====

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima. =====

5.3. Il patrimonio dovrà essere gestito e investito secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in modo da ottenere il maggior reddito possibile, compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 dello Statuto. In caso di estrema necessità, parte del patrimonio potrà essere venduto al fine di salvaguardare l'operatività della Fondazione, pur mantenendo un valore non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per gli enti del terzo settore. =====

**ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO** =====

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. =====

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore. =====

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione nei casi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. =====

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia. =====

**ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE** =====

7.1 Sono organi della Fondazione: =====

- il Presidente; =====

- il Vice-Presidente; =====

- il Consiglio di Amministrazione; =====

- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale del Conto. =====

**ART. 8 - PRESIDENTE** =====

8.1 Il Presidente, che per espressa volontà del Fondatore è l'Arcivescovo pro tempore di Ferrara Comacchio, ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. =====

8.2 L'Arcivescovo, all'inizio di ogni mandato, conferma per iscritto la propria disponibilità a reggere la presidenza, oppure nomina, per un quinquennio, una persona quale Presidente della Fondazione e, alla scadenza, può essere riconfermato. Qualora l'Arcivescovo abbia assunto la presidenza e successivamente si verifici la vacanza della sede Arcivescovile, le funzioni presidenziali vengono assunte dal Vice-Presidente. ---

8.3 L'incarico di Presidente - nel caso sia stato nominato dall'Arcivescovo un'altra persona alla Presidenza (Insignore) - e di membro del Consiglio di Amministrazione non decade in caso di sede Arcivescovile vacante. -----

8.4 Il Presidente nominato potrà essere rimosso dall'incarico, per giusta causa, da chi lo ha nominato. =====

8.5 Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Ente ed inoltre: -----

a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; =====

b. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; -----

c. tiene i rapporti con enti, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; -----

d. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; -----

e. vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; -----

f. in caso di necessità o di urgenza, adotta, sentito almeno il parere di un terzo dei Consiglieri, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva; -----

g. redige la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. -----

**ART. 9 - VICE-PRESIDENTE** -----

9.1 Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. -----

9.2 In caso di assenza, impedimento o vacanza della presidenza, le relative funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

9.3 Nei confronti dei terzi, la firma del sostituto del Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del medesimo. =

**ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Arcivescovo pro tempore e può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. -----

10.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori

il è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza. =====

10.3 Il Consiglio di amministrazione è nominato per un quinquennio e può essere riconfermato, in tutto o in parte. I Consiglieri potranno essere rimossi dall'incarico se non per grave causa e solo da chi li ha nominati. =====

10.4 Al termine del mandato, il Consiglio rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, per il solo disbrigo delle pratiche ordinarie. =====

10.5 Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, questi possono non essere sostituiti solo nel caso non si scenda sotto la soglia minima di membri; in caso di anticipata cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e, su impulso del Presidente, sono avviate le procedure per il rinnovo dell'intero Consiglio; sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri non cessati rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione. In caso di rimozione per gravi motivi dell'intero Consiglio e del Presidente nominato, l'Arcivescovo, o persona da lui delegata, potrà condurre l'amministrazione, ordinaria e straordinaria d'urgenza per lo stretto tempo necessario alle nuove nomine, comunque per non più di 6 mesi. =====

10.6 La carica di Consigliere di Amministrazione e di Presidente è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa autorizzazione del Consiglio stesso. =====

10.7 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza; compete in particolare al medesimo Consiglio: =====

- a. la nomina del Vice-Presidente; =====
- b. la nomina l'Organo di Controllo; =====
- c. la approvazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, previsti dalla legislazione vigente;
- d. la approvazione, alla presenza dell'Arcivescovo e nel rispetto di quanto stabilito dall'atto testamentario del Fondatore, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, di eventuali modifiche del presente Statuto; =====
- e. la formulazione di direttive e delibera sulle erogazioni della Fondazione e direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione; =====
- f. il conferimento di eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; =====
- g. la approvazione di eventuali regolamenti interni; =====

11. Assunzione e il licenziamento di personale esterno per

la direzione e la gestione delle attività educative ed assistenziali, anche nei confronti di personale religioso; =====  
10.7 La delibera, alla presenza dell'Arcivescovo e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, della fusione con altri enti che abbiano finalità analoghe. =====

10.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno 5 giorni o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, dello svolgimento dell'adunanza. =====

10.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

10.10 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. I verbali devono essere raccolti su apposito registro in ordine cronologico e conservati secondo la normativa vigente. =====

10.11 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale. =====

**ART. 11** =====  
**INELEGGIBILITÀ, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

11.1 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che: =====

a. si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile; =====

b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di stabile collaborazione remunerato o ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale; =====

c. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria; =====

d. ricoprano la carica di Consigliere Regionale dell'Emilia Romagna o di Consigliere Provinciale della Provincia di Ferrara ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali e amministratori di altri enti pubblici aventi sede nel territorio di riferimento della Fondazione. =====

11.2 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- ca: .....
- a. il mancato rispetto delle norme statutarie o dei regolamenti emanati; .....
  - b. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio ed all'immagine della Fondazione; .....
  - c. il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al punto 11.1 (con esclusione del punto a.) non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi. ....
- 11.3 L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Arcivescovo. ....

**ART. 12- ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO** .....

- 12.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. ....
- 12.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore. ....
- 12.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

**ART. 13 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE** .....

- 13.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, sotto indicazione dell'Arcivescovo di Ferrara-Comacchio pro-tempore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 43 del Codice del Terzo settore. ....

**ART. 14 CLAUSOLA DI RINVIO** .....

- 14.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. ....